112.

D I F E S A

P E R

Monſignor Gentile Veſcovo
di Aliſe

C O N T R O

Al Duca di Laurenzana.

112.



J. M. J.

NOn da ragione, ma da capriccio s' induſſe l' ultimo defonto Duca di Laurenzana a combattere nella Real Camera la libera iſtituzione de' nuovi Canonicati, che da tredici luſtri furono nella Chieſa Collegiata della Santiſſima Annunciata di Vallata legittimamente fondati; e che ſi fa un dovere l' odierno Duca di proſeguire la di lui impreſa. E tantoppiù queſto ſi ravviſa, perchè ſenza l' appoggio di fondazione, o dotazione, ſi ardi di ſmaltire inſieme il nome di quella Univerſità; e con cento, e mille avvolgimenti pretenderne inſieme il padronato, o almeno la loro abolizione. Ma la ſola eſpoſizione de' veri fatti è ben valevole a dileguare tutte le nebbie, che ingegnoſamente ſe gli oppongono, e riconoſcerſi la ſtranezza di sì fatta intrapreſa.

Eſiſteano in Piedimonte di Aliſe tra le altre due Confraternite colle loro Cappelle ſite nella Venerabile Chieſa Collegiata della Santiſſima Annunciata del Quartiere di Vallata, ſotto il titolo del SS. Sacramento l' una, e della Santiſſima Annunciata l' altra, le quali furono mai ſempre da loro Amminiſtratori rette, e governate, che da loro Confratelli in ciaſchedun anno eligeanſi. Di queſto comune rito vi ſono ſpecifici monumenti del paſſato ſecolo, colla notabile circoſtanza, ch' era nell' anno 1646 uno degli amminiſtratori dell' Annunciata il fu Duca di Laurenzana; e che nella nuova

 ele-

elezione fattasi nel 1647. si chiese da suoi Confratelli la di lui protezione, che fu senza dispiacere accordata. Veniva intanto quella Chiesa Collegiata servita da soli sei Canonici, li quali aveano eziandio il peso della cura delle anime di quella vasta Popolazione, per cui furono nel 1707. dalla S. Congregazione dispensati dalla recita de' Divini officj, ed ore canoniche, e dalla messa conventuale, perchè non poteano adempire all' una senza mancare all' altre.

I. Questa tale dispensa destò l' animo di quelle due Confraternite di fondare in quella Chiesa nel 1708 altri sei Canonicati, per dote de' quali si obligarono con due separati istrumenti di assegnarli annui ducati 420. in tanti loro effetti liberi, cioè ducati 320. dell' Annunciata, e ducati 100. del SS., con varie leggi, e condizioni; e specialmente di assumere cogli altri sei Canonici la cura delle anime, la recita de' Divini officj, e delle ore canoniche, e la celebrazione della messa conventuale. Si riserbarono bensì esse il loro padronato; con che però vacando ciascheduno Canonicato, avessero potuto, e dovuto esse nominare trè soggetti, cioè due per parte dell' Annunciata, ed uno per parte del SS., ed avesse dovuto uno istituirsene, qualora però fossero stati abili, e capaci. Vi apposero nondimeno questa condizione resolutiva: *purchè però il presente decimo capitolo venghi in omnibus approvato dalla S. Congregazione, altrimenti vogliono, che non si abbia qui per apposto, e descritto, restando fermo il presente istrumento in quanto a tutte le altre cose in esso contenute, ut f. 130. atti per lo Duca di Laurenzana.*

Rimase la esecuzione di questi istrumenti abortita; e se ne ignora la vera cagione; giacchè dalla S. Congregazione si rescrisse: *Si Sanctissimo nostro placuerit, posse per ejus literas Apostolicas in forma Brevis committi eidem Episcopo, ut veris existentibus narratis ad prefatam erectionem, excluso tamen iure patronatus, pro suo arbitrio, & conscientia serv. serv. procedat.* Ma dopo il lasso di presso ad undici anni, e proprio nell' anno 1719., si diede con altro istrumento esecuzione a tale decreto con farsi l' assegnamento de' beni, e censi bollari per la dote de' nuovi Canonicati colla proporzione ne' precedenti istrumenti del 1708. convenuta; li quali vennero da loro Amministratori espressamente ratificati, ed approvati; ad esclusione bensì del decimo capo, che non erasi dalla S. Congregazione approvato, *f.* 138. *& seq., & pro-*

proprie f. 148. *ibid.*. Quindi si ottenne il Breve Pontificio; e precedente il solito editto si passò alla istituzione dei nuovi sei Canonicati, e si diede loro il possesso, *debita cum instantia ex parte U. J. D. D. Joseph Paterno , Hyeronimi Galtieri , Petri Teodati , & Francisci Fossa æconomorum Venerabilium Cappellarum Sanctissimi Sacramenti , & Beatæ Virginis Nunciatæ*. E poi termina così: *spectantibus, & nemine contradicente non solum Clero , Civibus , sed etiam Populo magna cum lætitia convocatis , gratias Deo agentibus , f.* 71. *&* 72. *ibid.*. E tanto si eseguì a 18. Novembre di quell' anno, nel mentre erasi su la Bolla ottenuto il Regio *exequatur* sin dai 27. del precedente mese di Settembre, *f.*74.

II. Ma nel mentre tali atti si eseguirono, ritrovasi, che li stessi D. Giuseppe Patierno, e Geronimo Galtieri Governadori della Cappella, e Confraternita della SS. Annunciata, e lo stesso Geronimo, ed Angelo Pitò, che si asserirono Governadori del SSmo, fecero fin dai 9. Giugno dello stesso anno 1719. un occulto atto protestativo, nel quale asserirono gl' istrumenti del 1708. colla riserba della nomina a beneficio degli Economi delle Confraternite, e Cappelle: il rescritto esclusivo, che allora si ottenne; e che tacendosi tale riserba, erasi da precedenti loro Governadori fatto l' assegnamento per dote de' Canonicati, ed ottenuta la Bolla per la loro istituzione con pregiudizio delle leggi imposte negl' istrumenti del 1708. E che non potendo essi ricorrere a Roma per la emenda, si protestarono per la indennità delle riserbe a beneficio delle Confraternite, e Cappelle, e nominarono li stessi soggetti, che si erano de' Canonicati provveduti, *fol.* 61. *& seq. pact. empar.*. Nondimeno non fu questo atto prodotto nella Curia, ne a niuno notificato; e sà Iddio, se non fu posteriormente lavorato; giacchè a loro istanza si diede al Breve esecuzione, e che furono i nuovi Canonicati di libera collazione istituiti.

III. Ad ogni modo nel susseguente anno 1720. li Governadori laici della Confraternita, e Cappella dell' Annunciata celebrarono istrumento di convenzione coi Canonici di quella Collegiata, in cui asserirono gl' istrumenti celebrati nel 1708. da *Governadori di quel tempo della stessa Confraternita, e Cappella della SS. Annunciata, e Governadori della Venerabile Confraternita, e Cappella del SS. Sacramento*, per la fondazione de' nuovi Canonicati; e la esecuzione che coll' istrumento del 1719. se gli diede; onde s' impetrò la Bolla, e ri-

rimaſero i Canonicati iſtituiti ; e che ſebbene ſi volea da tale aſſegnamento da precedenti Governadori recedere col preteſto, che alcuni corpi aſſegnati erano ſoggetti a peſi ; e che vi era qualche leſione ; nondimeno conſideratoſi da Monſignor Porfirio allora Veſcovo di Aliſe, che i peſi andavano a carico degli ſteſſi Canonici, e che non vi era alcuna leſione, era paſſato ad iſtituire i Canonici, e darli il poſſeſſo ; e che a maggior cautela ſe ne ottenne monitorio dall' AC., affinchè i coloni, e rendenti aveſſero a nuovi Canonici pagato, e non ſi foſſe loro alcuna moleſtia inferita. Che di tale Monitorio ſi era chieſta da precedenti Governatori la moderazione ; e ſi erano le loro dimande rigettate. Ma che non volendo eſſi litigare, col conſiglio de loro Avvocati aveano maturamente conſiderato l' aſſegnamento fattoſi nel 1719. per li nuovi Canonicati, il qual' aveano ritrovato conforme al dovere, anche precedente l' apprezzo fattoſi de' beni, e cenſi aſſegnatiſi ; e che ſe coſa avanzava oltre ai ducati 320. de' beni dell' Annunciata, queſto era conforme alla mente de' fondatori, e della Bolla Pontificia, per la difficoltà dell' eſazione, per lo detrimento de' ſtabili, ed altre ragioni.

IV. Importante è il di più da loro aſſerito. Si confeſsò fatto l' aſſegnamento coll' approvazione, e conſentimento così del Veſcovo, che con commiſſione in iſcritto del Duca di quel tempo, qual protettore della Cappella, che giova ſentirſene le parole : *tantoppiù, che detto aſſegnamento fu fatto colla partecipazione, & intelligenza parimente dell' attual Illuſtriſſimo Monſignor Veſcovo d' Aliſe, alli di cui ottimi, e giuſtificati ſentimenti aderendo eſſi Magnifici Governadori in più conferenze avute, e tenute con ſua Signoria Illuſtriſſima ſu tal particolare, e precedente anche la commiſſione in ſcritto a medeſimi Governadori data dall' Eccellentiſſimo Signor D. Niccola Gaetano d' Aragona Duca di Laurenzano, utile Signore di queſta Terra di Piedimonte, e protettore di detta Cappella, anno perciò eſſi &c. fol* 80. atti per lo Duca. Ecco il frutto della protezione ricercata dalla Confraternita nel 1647.. Quindi recedendo eſſi dall' oprato da loro predeceſſori, approvarono, e confirmarono l' iſtrumento d' aſſegnamento fattoſi nel 1719. con legge, che giun-

giungendo li pesi sopra li beni assegnati a ducati 70., fossero andati a carico de' Canonici; ed ove fossero ecceduti, il di più fosse andato a carico de' Governadori, *fol.* 76. *& seq. ibid.*. Anzi a maggior cautela cederono di nuovo, *quatenus opus*, li stessi beni alli Canonici, che anche minutamente descrissero, *fol* 81. *a t. & seq.*

V. Contuttocciò insorse il Promotor fiscale di quella Curia Vescovile d' Alife ad inquietare i Canonici, e proseguire il giudizio nella S. Congregazione, impugnando espressamente l' avvisato istrumento di convenzione. Quindi fu, che nel 1722. si passò un secondo istrumento tra li Governadori successori della Confraternita, e Cappella della SS. Annunciata, e li Canonici della Collegiata; per mezzo del quale furono da Canonici retroceduti loro alcuni beni loro assegnatili, e si esentarono dalli pesi accollateli; e li Governatori accettarono, confirmarono, ed emologarono l' assegnamento fattoli da loro predecessori in quanto alli rimanenti beni, che tutti di nuovo distinsero con questa spiega: *& quatenus opus, di nuovo spontaneamente come di sopra, non per forza, dolo, o inganno, ma in ogni miglior via, e modo anno assegnato, dato, e conceduto, siccome con giuramento in presenza nostra assegnano, danno, e concedono a predetti RR. Canonici, e Capitolo l' infrascritti beni, annui censi, ed effetti &c. fol.* 89. *& seq.*, *& signanter fol.* 91. *ibid.*. Su di questa convenzione si ottenne l' assenso Apostolico, che fu dalla Curia Diocesana eseguito, *fol.* 94. *act. empar.*. Rimase dunque la istituzione, e dotazione de' nuovi Canonicati con tre uniformi istrumenti solennemente canonizzata, e stabilita.

VI. Gravi litigj sorsero dappoi tra il Capitolo della Collegiata della Annunciata, e quello di S. Maria di Piedimonte per materia di precedenza, e processioni; e nacquero in Roma alcune decisioni al primo pregiudiziali; per cui se gl' impedì nella Curia del Cappellano maggiore il Regio *exequatur*; e per garantire il Capitolo dell' Annunciata, e sostenere la empara da esso fatta, comparvero nel 1741. nella Curia del Cappellano maggiore le stesse Confraternite dell' Annunciata, e del SSmo, come fondatrice delli sei Canonicati. Giova sentirsi il principio della loro procura: *Nos infrascripti Æconomus, sive Gubernator, & confratres tam Venerabilis laicalis Cappellæ Santissimi Sacramenti, quam Confratres Venerabils laicalis Cappellæ SS. Annunciationis ere-*

erectarum intus insignem Collegiatam Ecclesiam Vallatæ &c. fol. 119. *d. vol.* È vedesi sottoscritta da numero grande di Fratelli scribenti, e qualificati. In altra si dissero: *Nos infrascripti Æconomi, sive Gubernatores respective Venerabilium Confraternitatum, sive Cappellarum tam SS. Sacramenti, quam SS. Annunciationis, fol.* 214.. Nell'istanza, e memoriale poi si appellarono Estaurite, *fol.* 118. *&* 212.. Comparvero anche il Governo, e Cittadini di Vallata, perchè essi, e le Cappelle estaurite portavano il peso del mantenimento della Chiesa; e che queste aveano nel 1719. eretti li nuovi Canonicati: *qual peso* (son loro parole) *particolarmente si porta dagli Economi delle Cappelle Estaurite della SS. Annunciata, e del SS. Sacramento erette nella suddetta madrice Chiesa, dalle quali sin dall'anno* 1719. *fu anche assegnata la dote di annui ducati* 420. *per lo mantenimento di sei altri Canonicati, che si aggiunsero agli altri sei &c. fol.* 112. *ibid.*

VII. Non prima del 1743. fu fatta dalla Curia del Cappellano maggiore la sua relazione; ed in essa fu avuto per indubitato, che le Confraternite aveano li nuovi Canonicati fondati, e dotati in queste parole: *per dote, e fondo de' nuovi Canonicati le Confraternite laicali sotto il titolo del SS. Sacramento, e della SS. Annunciata, che tenevano le loro Cappelle nella medesima Chiesa, assegnarono alcuni poderi, che a queste si appartenevano. Vollero bensì nel principio, che a Fratelli di tali Congregazioni si appartenesse il patronato attivo di nominare li nuovi sei Canonici. Ma perchè la Corte di Roma non volle condiscendere a tale riserba, alla persine si contentarono lasciare alla medesima libera la collazione, ut fol.* 103. *t. ad* 104. atti per lo Duca. Diede poi la Curia giudizio sul valore delle loro eccezioni, e specialmente di quella, che non si erano ne' giudicati di Roma le Confraternite intese; e venne questa rigettata, perchè non apparteneasi loro alcun padronato, come quello ch'erasi dalla Corte di Roma escluso: *Ne importa, che nella lite in Roma fin dal* 1650. *fino al* 1739. *agitatasi, non siano stati li Fratelli delle due Congregazioni laicali, e li Sindaci della Vallata, o li particolari Cittadini di un tal Quartiere, giudiziariamente notificati,* ***imperciocchè li primi non possono rappresentare su la Collegiata verun dritto di patronato, giacchè la*** Cor-

Corte di Roma non volle accordarcelo, allorchè essi nel 1719. dotarono li nuovi sei Canonicati, *fol.* 108. *a t. d. vol.*

VIII. Rimase questa relazione irresoluta; e susseguentemente quelle Congregazioni si estinsero. Subentrò dunque la Università di Piedimonte all'amministrazione de' loro beni, e delle loro Cappelle. Ma per quella benedetta protezione ricercatasi dalla Confraternita dell'Annunciata nel 1647., fu forza alla Università di partire la sua amministrazione con quel Possessore. Sicchè ha la sola Università eletto gli Amministratori del SS. Sacramento, ed un Economo, ed un Razionale dell'Annunciata, perchè la elezione dell'altro Economo, ed altro Razionale di essa ritrovasi da quel Possessore arrogata, *f.* 16. *&* 17. *ibid.* Si risvegliò intanto nuova controversia tra le due Collegiate, e subentrò in questa quel Possessore tanto nel suo nome, quanto in nome di quella Università; e s'imprese l'assurdo di loro appartenersi il padronato de' sei Canonicati, o che dovessero alla peggio abolirsi, come illegittimamente istiruiti; ed a consulta della Real Camera si comandò da S. M. alla Curia del Cappellano maggiore di farne relazione, e che si fosse tra determinato tempo dal Duca procurata.

Alla per fine ritrovasi questa relazione eseguita; e siccome non dubitò la stessa Curia nel 1743. colla posizione de' veri fatti, ch'era fuor di dubbio, che furono tali Canonicati fondati dalle Confraternite, e di libera collazione, senza che loro il padronato si appartenga, perchè dalla Corte di Roma non permesso: così per contrario si è fatto ora supporre all' attuale Curia, ch' eransi da' beni delle Cappelle laicali la dote de' Canonicati frodolentemente da loro Economi costituita, senza intelligenza, e consenso di chi l' avea destinati; e ch' eligendosi ora li loro Amministratori dalla Università, e dal Duca, sia loro il padronato dovuto. Ripugna nondimeno questo giudizio alla evidenza stessa; perchè nulla dal vero abbiamo nella storia de' fatti defrodato. Ma perchè si vegga, come a torto siasi dal suo precedente giudizio alienata, stimiamo di qui riportarla. E sebbene avessimo la genuina loro storia divisato, ci si permetterà di avvertire con note quello, che farà più conducente.

Relazione della Curia del Cappellano maggiore.

ESsendo ricorso al Real Trono il Duca di Laurenzana, impugnando, come abusiva l'erezione di sei altri Canonicati, che tempo fa si fece nella Collegiata dell'Annunciata della Vallata di Piedimonte, co' i beni delle due Cappelle laicali, una sotto il titolo del Santissimo Sacramento, e l'altra sotto il titolo dell'Annunziata, su della quale esso Duca pretende il patronato: risolvè la M. V. con Dispaccio de' 7. Luglio 1781., che questa Curia, intese pienamente le parti interessate, referisse alla Real Camera con la debita distinzione sulla divisata erezione di tali altri sei Canonicati, fatta colle rendite delle mentovate Cappelle, e sul patronato preteso dal sudetto Duca, e sulle altre carte dedotte, relative a tal'assunto: E che accadendo la vacanza di taluno di tali Canonicati in quistione, che si eressero nel 1719., prima, che questa Curia avesse adempiuto all'incarico commessoli, volle V. M., che costando del buon dritto del Duca, procedesse al sequestro della prebenda del Canonicato; e che non si provedesse, se non se visto l'esito della determinazione, che si sarebbe presa in seguito della relazione, che si sarebbe fatta da questa Curia alla Real Camera.

Nel rimettere V. M. col detto Dispaccio i ricorsi del Duca di Laurenzana, e del Procuratore della Collegiata della Vallata, rimise anche li ricorsi dell'Università, e de' particolari Cittadini di Piedimonte, colli quali si distinse la ragione del preteso padronato sulle dette due Cappelle, enunciandosi, che il patronato della Cappella del Sacramento sia della sola Università, e rispetto alla Cappella dell' Annunziata, tanto l'Università, quanto il Duca di Laurenzana ne siano i compadroni; e colli detti ricorsi si fè la medesima insistenza, perchè si trattasse, come abusiva l'assegnazione de' beni della dette Cappelle, fatta da persone illegitime, e prive di facoltà, per la erezione delli detti Canonicati, e si restituissero alle Cappelle li fondi loro proprj. Ed oltre delli sudetti ricorsi, un' altro n'è stato presentato in nome della stessa Università, la quale ha rinnovata la stessa petizione, ed ha domandato, che si tenesse presente il suo interesse per li sudetti padronati, il quale ultimo ricorso è stato parimente dalla M. V. rimesso a que-

/121.

a questa Curia con Dispaccio de' 20 Settembre del corrente anno, comandando, che si tenesse presente l' esposto nel tempo di riferire alla Real Camera su tali dipendenze.

Adempiendo al sudetto incarico questa Curia, dopo avere pienamente intese le parti, fa presente alla M. V. apparire dalli atti, che trovandosi dentro la Chiesa Collegiata della Santissima Annunciata di Piedimonte costrutte *ab antiquo* due Cappelle colle proprie, e particolari loro rendite, l' una sotto lo stesso titolo della Santissima Annunciata, e l' altra sotto il titolo del Santissimo Sacramento (1), nell' anno 1708. li Maestri, o siano Economi delle sudette due Cappelle si obligarono di fondare sei nuovi Canonicati nella detta Chiesa Collegiata, oltre l' altri sei, che prima vi erano, e dotarli colle rendite laicali delle dette Cappelle, con assegnarli annui ducati 420. insieme colli corpi corrispondenti, cioè annui docati 320. dalle rendite della Cappella dell' Annunciata, ed annui docati 100. dalle rendite della Cappella del Sacramento. Essi però si riserbarono espressamente la nomina di detti sei Canonicati, esprimendo il motivo, cioè, perchè venivan dotati co' beni delle dette Cappelle; ma aggiunsero imprudentemente la condizione, purchè la detta riserba venisse approvata dalla S. Congregazione, altrimenti si avesse per non apposta. Nè in questa convenzione vi fu l' intervento, o consenso di coloro, dalli quali detti Economi venivano destinati (2).

La

(1) Si dicono Cappelle gli Altari sotto il titolo della SS. Annunciata, e del SS. Sacramento, che son siti in quella Chiesa Collegiata; e che anzi quello dell' Annunciata è il suo titolare. S' ignorano affatto le loro particolari fondazioni; perchè oltre alla divisa mai sempre avuta di Cappelle, e Confraternite, e di essersi da loro Governadori amministrate, non vi è rastro alcuno, che si fossero da altri fondate, e dotate; per cui deve con fermezza credersi, che furono fondate, e costrutte a proprie spese de' loro Confratelli, siccome in tutte le simili Confraternite si verifica. Da questo stesso discende la regola, che tutti li successivi acquisti alle Confraternite, e non alle Cappelle si appartengono; e che queste sono di padronato delle stesse Confraternite, e non di altri.

(2) Non si obligarono gli Economi delle Cappelle di fon-

La Congregazione de' Vescovi, e Regolari non ammise la riserba convenuta del patronato laicale, ma soltanto ammise di potersi con lettere Apostoliche commettere all' Ordinario, ch' essendo veri gl' esposti, procedesse alla richiesta erezione di sei Canonicati, *escluso tamen jure patronatus*. Quindi la progettata erezione restò allora vuota di effetto, perchè gl' interessati senza la detta riserba ricusarono di effettuire la convenzione (1).

Undici anni appresso, ritrovandosi per avventura eletti per Economi della detta Cappella dell' Annunciata due Canonici della detta Collegiata, questi che avevano tutto l' interesse d' ingrandire il loro corpo, nella detta qualità d' Economi, unitamente cogli Economi della Cappella del Sacramento, nel dì 15. Febraro 1719. stipularono istrumento cogli altri quattro Canonici della stessa Collegiata, mediante il quale mandarono ad effetto l' erezione dei detti sei Canonicati coi fondi, e beni, che dismembrarono dalle dette Cappelle, senza però riserba alcuna di patronato, e senzacchè in tale istromento vi fosse stato l' intervento, o consenso di coloro, ai quali si apparteneva il patronato delle dotte Cappelle (2); E quantunque la loro [illegible] af-

---

fondare li sei Canonicati, ma bensì con publico istrumento l' istituirono, e fondarono con beni, che l' avrebbero assegnati nella rendita rispettivamente stabilita. Si riserbarono bensì essi, e gli Economi futuri la nomina de' Canonici; e di nominare nelle vacanze tre soggetti per ciascheduno Canonicato, che fosse venuto a vacare; ed indi non per imprudenza, ma come padroni con patto espresso dichiararono, che ove non si fosse questa riserba dalla S. Congregazione approvata, vollero, che si avesse avuta come non apposta. E' bensì vero, che non appare in tale istrumento l' intervento, e consenso di coloro, che gli aveano destinati. Ma essendo questi intervenuti come Governadori delle Cappelle, debbono presumersi le conclusioni de' loro Confratelli, che l' amministravano, e che tale facoltà gli attribuirono, perchè d' allora fin oggi non se ne sono richiamati, ne se gli è alcun difetto opposto.

(1) S' ignora la vera cagione del ritardo. Ma forse si frapose ostacolo, da chi voleasi nel torbido pescare.

(2) Si ritrovarono allora Economi di una delle due Con-



assertiva fosse stata di cedersi dalla Cappella dell'Annunciata annui ducati 320, e da quella del Sacramento annui docati 100. colli corpi corrispondenti; tuttavolta in soddisfazione di questi annui docati 420. essi fecero ai detti sei Canonicati un'assegnazione di moltissimi corpi stabili, e capitali, senz'apprezzo, senza individuazione della loro rendita, e senza sapersi a qual somma ascendessero; e la detta assegnazione si fece colla legge, che tutti li pesi, che si trovavano imposti sulli detti beni dai pii disponenti, si fossero trasferiti sull' altri beni, che rimaneano alle dette Cappelle, senza ottenersi la dispensa del Sovrano per la commutazione della volontà de' Defonti (1): E quì è da notarsi, che l'assegnamento de' corpi fatto per parte della Cappella dell'Annunciata, della quale i due Canonici erano l'Economi, fu poi trovato fraudolento, perchè di mol-

---

Confraternite, due Canonici, perchè in quei tempi, e per moltissimi anni in appresso, li Fratelli Ecclesiastici godeano nelle Confraternite la voce attiva, e passiva; e che a tempi nostri se gli è vietata. Ne questi smembrarono forse i fondi, e li beni di semplici Cappelle laicali, come vengono caratterizzate, ma bensì costituirono in dote de' nuovi Canonicati li beni, e fondi delle Confraternite, a chi il di loro dominio si appartenea; perchè le Cappelle erano le titolari delle Confraternite; e che li beni alle Confraternite leggittimamente si apparteneano. Ne vale punto l'ombra se gli oppone, ch' erano allora gli Economi ecclesiastici, perchè ad istanza de' loro successori laici si fè la Bolla eseguire; e che successivamente da altri Economi laici fu con due publici istrumenti la fondazione, e dotazione de' Canonicati negli anni 1720., e 1722., approvata, e confirmata, come al n. 3. *ad* 5. divisammo.

(1) Si legga di grazia un tale istrumento, perchè di tal patto non se ne legge parola. L'stesso si conferma dalli susseguenti istrumenti del 1720., e 1722., perchè li pesi seguitarono li beni. Anzi per togliere ogni dubbio furono nel 1720. li stessi beni esaminati, ed apprezzati, e ritrovati corrispondenti; e che vennero nel 1722. alcuni di essi colli pesi all' Annunciata retroceduti, perchè si era di tali pesi il Promotor fiscale di quella Cura richiamato, come dalli stessi istrumenti risulta, e si legge, e fu nel numero 5. avvertito.

molto oltrepassava l'annui ducati 320. (1).

L' istessi Economi ricorsero al Papa, e coll' esposto del detto istrumento cercarono l' assenso per l' erezione dei detti Canonicati; Nel tempo istesso sei Preti di Piedimonte dimandarono esser provisti delli detti nuovi Canonicati, come di libera collazione; E con Bolla Pontificia spedita in Aprile 1719, nella quale fu inserito il contenuto nel detto istrumento, fu commesso al Vescovo del Luogo di erigere li detti nuovi Canonicati, e di conferirsi alli Preti, che eran ricorsi; Ed il Vescovo senz' aspettare, che sulla Bolla s' interponesse il Regio placito, a 19. Giugno 1719. li diede esecuzione con erigere li Canonicati, e con darne il possesso alli Preti, che avevano ottenuto da Roma la provista. E dopo tre mesi dal giorno del possesso, cioè a 20. Settembre 1719. li Preti medesimi ottennero sulla Bolla il Regio *exequatur* (2).

Innanzi però, che il Vescovo dasse esecuzione alla Bolla sudetta, avendone avuta notizia li nuovi Economi, che nel tempo intermezzo erano sottentrati nel governo della detta Cappella, questi come laici, e come Uomini di probità, si opposero a tutto quel tanto si era fatto, rilevando, che per mala versazione delli precedenti Economi della Cappella dell' Annunziata, li quali erano nel tempo stesso Canonici della Collegiata, ed erano stati *nulliter* eletti per Economi (giacchè questi non potevano essere Ecclesiastici), e per la

(1) Neppure questo sossiste. Si ritrovarono li beni nel 1720. giusti, e nella rendita corrispondenti, come fu con publico istrumento confessato; e si retrocederono alcuni di essi nel 1722., affine di rendere gli altri liberi da pesi. Tanto attestano gl' istrumenti stessi, che allora se ne celebrarono.

(2) Se non c' ingannano le copie sistenti negli atti, s' impartì alla Bolla il Regio *exequatur* a 27. Settembre del 1719., *ut f.* 74. atti per lo Duca; e si diede il possesso a i nuovi Canonici a 18. Novembre; che val quanto dire presso à due mesi dopo, *fol.* 72. *ibid.*. Ne fu la Bolla ad istanza de' nuovi Canonici eseguita, ma bensì degli Economi laici delle Confraternite, e Cappelle, *spectantibus*, *&* *nemine contradicente*, *non solum Clero*, *Civibus*, *sed etiam Populo magna cum lætitia convocatis*, *gratias Deo agentibus*, siccome fu nel n. 1. distinto.

la soverchia diligenza di quelli, alli quali importava l'esclusione del patronato, si era receduto dalla legge contenuta nel primo istrumento del 1708, ove il patronato si era espressamente riservato; e si era fatto il secondo istrumento con altri patti pregiudiziali, e difformi dal precedente, e si era di vantaggio fatta un' assegnazione di corpi strabocchevole, ed esorbitante. Per queste opposizioni li Canonici della Collegiata promisero di stipular con loro un nuovo istrumento, col quale tutti li pregiudizj fossero emendati; e che rispetto al punto della nomina si sarebbe fatto nuovo ricorso alla Sacra Congregazione per ottenere nuove providenze; ma ciò non ostante li nuovi Economi si lasciarono persuadere, che per far questo vi volea del tempo, e che frattanto sarebbe stato di servizio di Dio d' impedire la nuova forma della Colleggiata coll'aggiunzione de' sei Canonicati, mentre per quel che riguarda l'interesse della nomina, l'avrebbero frattanto potuto salvare con nominare essi Economi per Canonici quelli stessi, ch' erano stati provisti dalla Corte di Roma; Onde essi per salvare, secondo il loro modo d'intendere, l'interesse delle Cappelle, praticarono l'espediente di formare sotto il dì 9. Giugno 1719. un' istrumento protestativo, nel quale distesamente asserirono tutte le cose sopradette, ed indi senza pregiudizio della inutilità della provista delli detti Canonicati, per lo riparo delli enunciati pregiudizj si rimisero all'istrumento, che si dovea stipulare; e per la salvezza del dritto della nomina, essi stessi nominarono per Canonici quelli, che dalla Corte di Roma erano stati provisti, acciocchè stipulato, che si fusse l' accennato istrumento, che si era tra loro accordato, avessero potuto li nuovi provisti prendere il possesso de' Canonicati, senza che però il detto possesso pregiudicasse la detta riserva della nomina, e tutte le altre ragioni delle Cappelle (1).

Ma

(1) Non fecero questi nuovi Economi alcuna opposizione alla esecuzione della Bolla, che anzi fu da loro stessi dimandata: ma clandestinamente formarono un atto protestativo contrario al fatto, per cui della sua verità *solvat Apollo*. Asserirono in questo atto, che gli Economi precedenti delle Cappelle, e *Confraternite* aveano nell' istrumento enunciato la fondazione fattasi da' Canonicati nel 1708., ... in

Ma tutto quel che si espresse dalli nuovi Economi in detto istrumento, fu vano, nè ebbe alcuno effetto, perchè senza che si fosse stipulato l' altro istrumento appuntato, secondo la loro asertiva, il Vescovo nel dì 19 dello stesso mese di Giugno 1719. diede alli nuovi provisti il posseso delli Canonicati, unicamente per esecuzione della Bolla, e senza alcuna menzione della nomina fatta dalli Economi, nè mai più in appreso si pensò a far altro per salvare il dritto di patronato (1). Solamente si trova, che nel 1722. fu mosa lite dagli Economi di quel tempo alli Canonici per la restituzione di que' fondi asegnati, che eccedevano la somma dell' annui ducati 420.; e dopo una lunga lite agitata prima avanti il Vescovo, ed indi nel Tribunale di A.C. di Roma, finalmente vennero a convenzione, mediante la quale li Canonici retrocederono alla Cappella dell'

e la riserba del padronato a beneficio delle Cappelle, e *Confraternite*; e che avendo essi a tal riserba rinunciato, si erano liberi i Canonicati istituiti. Si dolsero altresì, che li beni assegnati eran soggetti a pesi ingionti da pii disponenti, e di maggiore rendita di quella costituitale nel 1708.. Dissero ancora, che aveano co' Canonici cercato di concordare le cose innovate, e delle cose concordate stipulare altro istrumento, al quale si rimisero. E dovendosi rimediare alla riserba, e ad altro innovatosi, dovea ricorrersi alla S. Congregazione, e vi volea del tempo. Onde conoscendo essi vantaggioso l' accrescimento de' Canonicati, nominarono li stessi soggetti proveduti, senza recare perciò pregiudizio alle Cappelle, e *Confraternite*, alle quali riserbarono ogni dritto. Tanto leggesi in quell' atto *f.* 61. *& seq. act. empar.*. Ma questo atto non si produsse nella Curia, ne altrove; e si tenne occulto. Anzi li stessi Economi chiesero, ed ottennero la esecuzione della Bolla; per cui un tal atto non merita riflesso. Rimase poi tutto smentito colli susseguenti due istrumenti del 1720., e 1722., allorchè gli Economi erano laici, e non cherici; e che si sono mai sempre pacificamente eseguiti.

(1) Non merita rimprovero il Vescovo di quel tempo, perchè li fu ignota la protesta degli Economi; e che anzi fu a loro istanza la Bolla eseguita.

l'Annunziata quelli fondi, che con esorbitanza si erano a loro assegnati. (1)

Essendo questi fatti col passaggio degli anni andati in dimenticanza, ultimamente coll'occasione di essersi agitata nella Real Camera una controversia di precedenza tralla detta Collegiata della Vallata, e l'altra Collegiata di S. Maria della Città di Piedimonte, colle scritture per tal causa prodotte si vennero a mettere in chiaro. E quindi tanto il Duca di Laurenzana, quanto l'Università di Piedimonte, che pretendono avere il patronato delle dette due Cappelle dell'Annunziata, e del Sacramento, presero motivo di ricorrere alla M. V., e di pretendere, che l'assegnazione de' fondi proprj delle Cappelle suddette laicali per l'erezione de' suddetti Canonicati, come abusiva si dovesse irritare, e li fondi stessi si dovessero alle mentovate Cappelle restituire.

Per l'antichità del tempo non si sà l'originaria fondazione delle dette due Cappelle, e per conseguenza non si sà la prima origine del detto patronato (2). Egli è certo, che amen-

(1) Primo di questo istrumento ne fu celebrato altro nel 1720., col quale si designarono, e stabilirono li beni dati in dote de' Canonicati a norma, che si era nel 1719. praticato; e si ratificò dagli Economi l'istrumento della loro fondazione giusta la Bolla Pontificia. Nè si parlò in ambedue gl'istrumenti di riserba, e padronato: ma che anzi si approvò, e ratificò quello del 1719.; e si confessò di più, che in tale convenzione vi era stato l'oracolo del Duca di Laurenzana, *qual protettore della Confraternita*, *d. f.* 80. E perchè si oppose il Promotor fiscale all'esecuzione del convenuto coll'istrumento del 1720. a riguardo de' pesi, che si erano ai Canonici ingionti, perciò furono questi con alcuni beni retroceduti, e si celebrò l'istrumento nel 1722.; onde rimase ogni controversia estinta. Questo fu dunque il linguaggio di ambedue gl'istrumenti; e non già quello, che si è fatto alla Curia supporre; e la legittimità di tali atti ha prodotto, che siansi mai sempre li Canonicati di libera collazione riputati, e provveduti.

(2) Essendo annesse alle Cappelle le Confraternite, si giudicano le Cappelle dalle Confraternite fondate, ed erette. Lo stesso contesta il senso comune, e la comune osservan-

amendue le dette Cappelle sono di natura laicale, e per conseguenza devono necessariamente esser soggette all' altrui patronato, giacchè non potevano nascere da per loro, senza l' altrui fondazioni (1); Ed egualmente è certo, che tanto il Duca di Laurenzana, quanto l' Università di Piedimonte sono nel possesso pacifico di nominare annualmente li Mastri, o siano Economi per lo governo, ed amministrazione delle dette Cappelle, e delle loro rendite. Da una fede del Cancelliere dell' Università di Piedimonte si rileva apparire da' libri de' publici parlamenti, che in ogni anno si eligono in parlamento due Governadori, o siano Economi della Cappella del Santissimo Sacramento, ed anche due Razionali per la visura de' loro conti: E che inoltre in ogni anno si elige in parlamento uno delli due Governadori, ed Economi della Cappella della SS. Annunziata, ed uno delli due Razionali per la visura de' loro conti, stante l' altro Governadore, ed Economo si elige annualmente dal Duca di Laurenzana compatrone della detta Cappella. E quel che si dice in detta fede è uniforme a quel, che si legge in varie scritture publiche de' tempi passati, cioè, che l' Università sola abbia il patronato della Cappella del Sacramento, e l' Università istessa, e il

---

vanza. Si ricerca perciò inutilmente la loro fondazione, ove vedesi di essere sempre state in dominio delle Confraternite; e che da suoi Governadori sono state amministrate, e rette.

(1) Perchè furono tali Cappelle costrutte, ed erette dalle Confraternite, ad esse, e non ad altri il loro padronato si appartiene. In fatti negl' istrumenti del 1720., e 1722. intervennero gli Economi delle Cappelle, e Confraternite; e la riserba fattasi della nomina nell' istrumento del 1708., ed enunciata nell' atto protestativo del 1719., si disse espressamente, che agli Amministratori delle Cappelle, e Confraternite fu fatta, e non da altri; dimodocchè se tal riserba non si fosse risoluta per la condizione risolutiva, che vi si appose; e non vi si fosse colli susseguenti istrumenti rinunciato, il di loro padronato si apparterrebbe senza dubbio alle Confraternite; e non già al Duca, ed alla Università.

125.

il Duca di Laurenzana fiano compatroni della Cappella della SS. Annunziata (1). B Se-

(1) Non si dubita, che l'osservanza presente è uniforme alla relazione. Si eligono dalla Università gli Amministratori della Cappella del SS. Sacramento, ed uno di quella dell'Annunciata, ed altro si esige dal Duca, perchè si sono le loro Confraternite estinte. Questo però ripugna allo stato precedente, allorchè esisteano le Confraterne; perchè erano da loro Confratelli gli Economi eletti, come fu a suo luogo dimostrato. In fatti era il Duca di Laurenzana nel 1646. uno degli Amministratori di quella dell'Annunciata. Si fe da Confratelli nel 1647. la elezione de' nuovi Economi, e si supplicò il Duca per la sua protezione. Costa la stessa elezione nel 1682. 1683. 1684. 1685. e 1686., *fol.* 171. *ad* 172. *ibid.*. Lo stesso giustificariamo per tutto il tempo, ch'esistettero le Confraternite, se non si fossero i loro libri involati. Ed intanto vi sono gli esposti documenti, perchè furono esibiti nella Curia nel 1741., ch' era tempo non sospetto, e ch' esistevano le Confraternite. Ma lo stesso deve secondo la loro natura giudicarsi continuato. In fatti ricorsero esse nel 1741. in sostegno di quella Collegiata per effetto soltanto delli nuovi Canonicati da esse fondati; *fol.* 112. 118. 119. 212. & 214. Lo stesso si contesta con altri documenti allora esibiti, *fol.* 107. 140. 141. 166., *a t. ad* 167.; di sortecchè non esitò punto la Curia di dichiararlo, siccome dicemmo, colla relazione formò nel 1743., in questi termini: *per dote, e fondo de' nuovi Canonicati le Confraternite laicali sotto il titolo del SS. Sacramento, e della SS. Annunciata, che tenevano le loro Cappelle nella medesima Chiesa, assegnarono alcuni poderi, che a queste si apparteneano*; *d. fol.* 103. *a t. atti per lo Duca*.

Tanto fu allora dalla stessa Curia del Cappellano maggiore opinato, ed avuto per vero, e sacrosanto, perchè ebbe presenti li veri fatti; ed altrettanto avrebbe ora praticato, se non se li fossero i fatti diversamente trasformati, affine di attribuirsi al Duca di Laurenzana, ed all'Università di Piedimonte qual dritto, che loro affatto non si appartiene. Si vuole in fatti abusiva, ed irregolare la fondazione de' sei Canonicati, perchè si è contro al vero creduto, che si fossero per loro dote smembrati li beni delle Cappelle lai-ca-

Secondo lo stato presente, ed il possesso, in cui si sta, non sembra, che possa negarsi all' Università di Piedimonte, ed al Duca di Laurenzana, l' azione per irritarsi come abusiva, la dismembrazione, ed alienazione de' fondi proprj di queste Cappelle per la erezione delli detti Canonicati, nella quale occorse tanta irregolarità, e soverchieria; L' atto fatto nel 1708. dalli due primi Economi, li quali non erano altro, che Procuratori, di obligarsi per la dismembrazione senza il consenso di coloro, dalli quali erano stati essi destinati, fuor di ogni dubbio fu nullo, e di nessun vigore; Il

---

cali, le quali non poteano da per loro costruirsi, ed inalzarsi, ma se loro di mestieri del fondatore, a chi era il di loro padronato dovuto: quandocchè ritrovavansi alle Cappelle le Confraternite annesse, ed erano da loro Amministratori rette, e governate; dimodocchè il di loro dominio, e di tutti li beni acquistati, alle Confraternite legittimamente si appartenea, ed era dovuto. Si porta per indubitato di farsi dalla Università la elezione degli Amministratori della Cappella del SSmo, e metà di quelli dell' Annunciata, e che l' altra metà si appartenga a quel Possessore; onde s' induce di loro appartenersi il padronato delle Cappelle, e 'l dritto di farsi irritare la dotazione de' Canonicati: ove colla dismissione delle Confraternite subentrò *præcario nomine* la Università ad eligere i loro Economi, come per legge generale fu per tutto il Regno da S. M. Cattolica comandato; e che abusivamente s' intruse il Duca ad eligerne uno per l' Annunciata; giacchè non può dubitarsi, che prima si eligeano dalle Confraternite stesse; e che non poteano altri alla loro elezione inserirsi. E' vano poi il ricercarsi, se all' obligo contratto dagli Economi vi fu il consenso di chi l' avea destinati, perchè contrattarono costoro *palam* a nome delle Confraternite, che l' aveano destinati; e che *palam* precedente la pubblicazione de' publici editti furono i Canonicati istituiti; di sorte che n' ebbero piena scienza le Confraternite, che erano le padrone de' beni in loro dote costituiti, e tutti li loro Confratelli, senza che se ne fosse alcuno richiamato. Onde deve con fermezza credersi, che precederono alla loro dotazione le solite conclusioni de' Confratelli; tantoppiù che tutto è sugellato colla taciturnità, ed osservanza finora, che fa tutti li solenni presumere.

Il rescritto della Congreazione de' Vescovi, e Regolari di ammettere l' assegnazione de' fondi laicali, quando pur questa avesse potuto valere (per la erezione de' nuovi Canonicati, *excluso tamen jure Patronatus*), fu abusivo, e pieno d' ingiustizia, negando il patronato alli laici Fondatori de' beneficj Ecclesiastici. Quel che occorse nel 1719. non potè essere effetto, se non della machinazione. Furono eletti per Economi due Canonici della stessa Collegiata; forse per maneggi fatti da loro stessi, e ciò contro il solito, e contro tutte le regole, per le quali gli Economi dovevano essere laici. Ma questi Economi si abusarono di tale loro carattere per toglier alle Cappelle, che essi governavano, que' beni, che assegnarono alla Collegiata, della quale essi erano membri, senza il consentimento de' patroni. E l' argomento principale del dolo, col quale operarono, si è il vedere, che fecero tale assegnamento, senza la riserba del patronato, che già prima si era stabilita, e lo fecero in somma maggiore di quella, che si era determinata; tantocchè vi fu bisogno di una lunga lite per ricuperare l' eccesso. Finalmente il zelo delli nuovi Economi laici, che si sforzarono di riparare tali pregiudizj, restò deluso dalla soverchieria de' Preti colle vane promesse de' nuovi istrumenti, e di nuovi ricorsi alla Sacra Congregazione (1).

Sembra a questa Curia, che nelli atti sudetti sia corsa non una semplice irregolarità, la quale meritasse di essere sanata dall' equità del Giudice, per non dismergere quel che si

B 2 è fat-

(1) Tutto svanisce, ove si risguardino tutti gl' istrumenti. Vi fu in quello del 1708. la riserba del padronato sotto la condizione resolutiva, ove non si fosse dalla S. Congregazione approvata. Fu in fatti riprovata; e coll' istrumento del 1719. vi si rinunciò. Lo stesso geminatamente si fe cogl' istrumenti del 1720., e 1722., allorchè gli Economi erano laici, e non Canonici. Cessano dunque le machinazioni, il dolo, gli abusi, e le frodi degli Economi cherici, qualora veggonsi gli Economi laici, che li succederono nel 1720., e 1722., che il loro fatto approvarono, e ratificarono. Ne dopo l' istrumento del 1720. vi fu lite ad istanza de' figurati Economi zelanti, ma bensì del Promotor fiscale della Curia Vescovile, che volle la dote de' Canonicati sgombra da pesi; onde si celebrò l' istrumento di convenzione del 1722., come avvertimmo nel n. 5.

è fatto, ma che vi abbiano avuto molto luogo il raggiro, la macchinazione, e la mala fede; motivo per cui tutto fu nullamente fatto, e per conseguenza non può mai prender vigore (1). Quindi secondo il nostro debole sentimento la provvidenza di giustizia dovrebb' essere di avere per non fatto, tutto quello, che abusivamente, e dolosamente si è fatto con restituire alle Cappelle i fondi, e beni proprj (2); E laddove la Collegiata pretenda far valere la riflessione della insufficienza delle restanti sue rendite per tutto quel numero de' Canonici, ch'è necessario per le funzioni del Coro, delle quali volle ultroneamente caricarsi: il dovere vorrà, che esponga, e giustifichi alla M. V. il suo bisogno; e qualora ne otterrà il permesso, essa convenga nelli modi, e per le vie legittime, con coloro, colli quali possa validamente convenire per conseguire quel supplemento, ed aiuto, che veramente le sia necessario, con soggettarsi a quelle condizioni, che li canoni stessi prescrivono, quando una Chiesa debba prendere la sua sussistenza delli fondi de' laici (3).

Ri-

(1) Nè irregolarità, nè raggiro, nè machinazione, nè mala fede possono alla istituzione de' nuovi Canonicati attribuirsi, perchè l'opera fu principiata da Economi laici, e da Economi laici fu nel 1720, e 1722. con due solenni istrumenti coronata.

(2) Se alle Cappelle laicali si fossero con raggiro, machinazione, e mala fede la dote de' Canonicati rapita, non disconverrebbe di distruggersi tuttocciò, che abusivamente, e dolosamente si fosse fatto. Ma come alle Cappelle erano annesse le Confraternite; e che de' beni delle Confraternite furono da loro Economi li Canonicati fondati, e dotati con quattro solenni istrumenti, in diversi tempi celebrati: cessano i raggiri, la machinazione, la mala fede, e 'l dolo, perchè aveano ben esse la libera disposizione de' loro beni; e che tutto eseguirono *palam*, e con buona fede, così per accrescere il Divin culto, che principalmente per essere quella Popolazione meglio assistita ne' bisogni spirituali, giacchè ha quella Chiesa Collegiata la cura delle anime.

(3) Non vediamo farsi dalla Collegiata alcuna parte, perchè nulla verrebbe ai vecchi Canonici a toglierli. Si fa so-

Rimettiamo però quest' umile nostro sentimento alla più savia determinazione della M. V., la di cui Sacra Real Persona, guardi Dio, feliciti, e conservi per lunghissima serie di anni.

---

solo un dovere il Vescovo di sostenere la gloria di quello, che in evidente utilità di quella vasta Popolazione fu fatto. Del resto tutto il giuoco si fa negli equivoci; e se questi si sciolgono, rimane l' edifizio distrutto. Non dalle Cappelle laicali, ma dalle Confraternite laicali furono li Canonicati fondati, ed istituiti. Nè questo vero si dubitò neppure da que' Economi, che protestarono, e che sono perciò tanto inalzati. Solo non veggonsi le loro conchiusioni negl' istrumenti trascritte, in forza delle quali i loro Economi contrattarono. Ma non possono queste dubitarsi. Nell' istrumento del 1708. si dice *dopo varie congregazioni, parlamenti, e trattati, f. 126. a t. atti per lo Duca*. Risplendenti furono le loro ratifiche del 1741., allorchè non meno gli Economi, che li Fratelli di ambedue le Congregazioni ricorsero nella stessa Curia del Cappellano maggiore in loro sostegno, come nel n. 6. fu dinotato. Ad atto sì importante è indi susseguita la taciturnita, ed osservanza. Scioltosi dunque l' equivoco, cessano li doli, e le falcidie; e non può dalla legittima fondazione de' Canonicati dubitarsi. A questi equivoci se n' è altro aggiunto, che fa anche d' uopo di sciogliersi. Si è fatto giuoco del nome di quella Università, tuttochè ritrovasi il suo animo con publico parlamento diversamente dichiarato. Si fe quel publico nel 1780. improvisamente convocare, e con fallace, e seducente preposiitura del Sindaco, si cercò ingannare, e trarre in questo litigio. Ma unanimamente fu conchiuso: *Che per li Canonicati debbano essere elette persone Cittadine della Vallata; e rispetto alla futura elezione, e collazione si osservi il solito, f. 124. a t. ibid.*. Eppure fu tanto risoluto, nel mentre si fe contra al vero al Popolo supporre, che il di loro padronato ad esso si appartenea.

Non ha però questa publica risoluzione esentato quella Università da maggiori urti per entrare in questa danza. Si convocò a questo effetto nel prossimo passato anno un altro parlamento; e coll' unanime consentimento di quel Cittadini si diede nuovo consenso, e si approvò l' assegnamento fattosi

tosi per la fondazione de' sei nuovi Canonicati, che a cautela si pose sotto la immediata Reale protezione, per lo bisogno della cura delle anime di quel numerossimo Popolo, e per l' amministrazione de' Sacramenti, affinchè non fossero loro mancati li spirituali soccorsi. Indi ha fatto istanza nella Real Camera coerente al parlamento; ed ha di più soggiunto, che ove fossero i beni assegnati delle Confraternite, che si sono da gran tempo dismesse, in tal caso si riputerebbero beni vacanti spettanti al Regio Fisco; e per conseguente sarebbero i Canonicati sotto la Regia protezione, e di Regio padronato.

Ad ogni modo non discordano tra loro le risoluzioni di quel publico, perchè in ambedue si approva la fondazione de' nuovi Canonicati, e la loro stabilità; di sortecchè o siano i beni di semplici Cappelle laicali, siccome contro al vero si vuol dare ad intendere, o di Confraternite, quel Publico vuole la fermezza, o stabilità de' Canonicati, perchè non può altrimenti alli spirituali loro bisogni provedersi. Nondimeno è dal vero alienissimo, che fossero da semplici Cappelle laicali li beni derivati, ma bensì dalle Confraternite, di cui sono le Cappelle loro titolari. Ha potuto questo vero chiaramente riconoscersi, da quanto abbiamo finora divisato. Ma conviene, che per totale disinganno meglio lo distinguiamo; tantoppiù che non sono le Confraternite nella relazione della Curia nè punto, nè poco nominate.

Nacque nel passato secolo controversia appunto tra le Confraternite dell' Annunciata, e del Santissimo Sacramento per eredità rimasta alla Cappella dell' Annunciata da D. Beatrice di Bello col peso di fondare tra due anni un Monistero di Monache in Vallata, che non erasi tra tal tempo adempiuto. Ma com' erano ambedue le Cappelle dalle Confraternite rette, e rappresentate, si convocarono nel 1649. li rispettivi loro Confratelli, e per essa stabilirono tra loro una convenzione. Di ciò si formò publico atto, e 'l suo principio fu così concepito: *Congregatis ibidem Confratribus Confraternitatis Sanctissimi Sacramenti, & Annunciatæ constructarum intus dictam Ecclesiam. Fatemur, quod prædicto die ad preces nobis factas per U. J. D. D. Joannem Antonium de Gosta Æconomum dictarum Confraternitatum Cap-*

pel-

128.

pellarum, *& U. J. D. Joannem Baptistam de Rinaldi*, *& D. Joannem Caicchia Æconomos dictæ Confraternitatis Cappellæ Annunciatæ: personaliter accessimus ad dictam Ecclesiam, ibidem inventis infrascriptis confratribus dictarum Confraternitatum &c.*, *ut f. 68. & 69. act. empar.* E nel corpo si parla replicatamente di Confraternite, tra le quali era la eredità controversa, e si conchiuse la sua divisione. Si celebrò indi nel 1650. l'istrumento della divisione convenuta della eredità, e'l costituto lo stesso distingue: *Constitutis in nostra præsentia U. J. Doctore Joanne Antonio de Gosta, Francisco de Gratia, & Alexandro del Ferrigno æconomis, sive magistris Confraternitatis Cappellæ SS. Sacramenti constructa intus Ecclesiam Collegiatæ Annunciatæ Vallata dictæ Terræ agentibus æconomo nomine, & pro parte dictæ Confraternitatis, & pro successoribus in ea ex una parte, Et prædicti U. J. Doctore Joanne Antonio de Gosta, D. Joanne Caicchia, & U. J. Doctore Joanne Baptista de Rinaldo æconomis Congregationis Cappellæ SS. Annuntæ constructæ intus dictam Ecclesiam Annunciatæ predictæ, f. 70. ibid.*

Di meno non risulta da altri antichi monumenti. Ne' libri antichi de' conti dell' Annunciata descrivesi Cappella, e *Confrateria* della SS. Annunciata, di cui si recò documento nel 1741. Anzi appare da esso la elezione de' suoi Amministratori; e che, siccome notammo, nel 1646. era uno di essi D. Francesco Gaetano Duca di Laurenzana. Si porta altresì, che fattasi nel 1647. la nuova elezione, si chiese dalli nuovi Amministratori eletti la di lui protezione, e si dice, che *con ogni prontezza, ed amore è stata pigliata la sudetta protezione*. Fu fatta nel 1681. la nuova elezione coll' intervento del Duca, e si dice: *e non vi fu discrepanza alcuna, ma viva voce acconsentirono*. Nel 1685 si porta fatta coll' intervento del Vescovo, e *Fratelli* senza discrepanza. Finalmente si di-

dice, che li nuovi Amministratori eletti nel 1686. furono confirmati dal Duca, *e da Fratelli*, *f.* 171. *ad* 172. *d. proc.*

Sono questi atti sofficientissimi per riconoscersi l'antico stato di ambedue le Confraternite; per cui si giudicano le Cappelle dalle Confraternite costrutte, e di loro padronato. Si riconosce altresì, che dalle Confraternite erano le Cappelle amministrate, e che de' loro beni come proprj dispo neano. Finalmente si tocca con mani, ch'erano i loro Amministratori giusta il comune sistema dalli Confratelli eletti; e che da fratello, ed amministratore di quella dell' Annunciata, s'intruse il Duca colla divisa di protettore. Questo stesso corrisponde perfettamente alla natura di tutte le simili Confraternite, che tanto nel Regno, che in questa Dominante si sono istituite, ed esistono.

Egli è però vero, che nella prima fondazione fattasi de' Canonicati nel 1708. si appellarono gli Amministratori delle Confraternite per semplici Amministratori delle Cappelle. Ma l'essersi tralasciato di distinguere le Confraternite, non cambiò la loro natura, ne alterò la verità, che le Cappelle erano delle Confraternite. Questo vero fu in tutti li susseguenti instrumenti confessato, e dichiarato, perchè in tutti si appellarono per Economi dalle Cappelle, e Confraternite *d. f.* 76. & 89.. Ne diversa divisa si diedero gli Amministratori, che si giudicano zelanti, per avere occultamente contro alla dotazione de' Canonicati protestato. Anzi parlando essi della riserba apposta nel primo istrumento del 1708., fu così dichiarato: *che stante l'erezione di detti nuovi Canonici si veniva a fare colle rendite delli proprj beni, ed effetti della Venerabile Cappella, seu Confraternita laica della SS. Annunciata, e della venerabile Cappella del SS. Sacramento, dovesse rimanere riserbato alli Signori Governadori pro tempore delle Confraternite, e Cappelle suddette il dritto, seu privilegio di nominare le persone, alle quali pro tempore si avessero avuto da conferire li sei nuovi Canonicati*, *ut fol.* 61. *a t. proc. emp.*. Corrispondenti furono le voci de' loro Confratelli, ed Amministratori nel 1741.; e fu dalla Curia del Cappellano maggiore giudicato, come dicemmo n. 7.

Pre-

Premessi questi fatti costantissimi, cade l'assunto di essersi li nuovi Canonici dotati di beni di Cappelle laicali, e che si fossero illegittimamente fondati colla dotazione fattasi da soli loro Economi, senza il consenso di chi l'avea destinati; perchè la dotazione fu fatta dalle Confraternite, che poteano de' loro beni liberamente disporre; e che con tanti susseguenti atti la dotazione confirmarono. Onde fu la loro fondazione legittima, e canonica. Cade finalmente l'imaginario padronato preteso dal Duca per se, e per la Università, perchè non furono li Canonicati de' loro beni dotati, ma di beni delle Confraternite; e che se si fosse dalla S. Congregazione la riserba ammessa, avrebbe questa riflettuto, e favorito le Confraternite, e loro amministratori, e non già il Duca, nè la Università, siccome fu anche da quei Amministratori eroi confessato.

Rimane da questo stesso dileguato il fantasma, che tanto ingegnosamente s'ingrandisce, di venire ora li loro Amministratori eletti dalla Università, e porzione di quelli dell' Annunciata dal Duca; perchè ritrovandosi le Confraternite dismesse, ha *jure* l' Università preso l' amministrazione de' loro beni, ed eletto li loro amministratori; senza che perciò abbia su di esse alcun dritto acquistato. Non così però camina per lo Duca, perchè la sua intrusione è non solo abusiva, ma frutto della sua prepotenza. Qual dritto avea, ed ha egli di destinare amministratori a quella Cappella, ch' era di padronato della Confraternita; e che si sono mai sempre dalla stessa Confraternita per l' addietro eletti, e destinati? Quale legge, quale contratto l' ha tal facoltà attribuito. E questo tantoppiù milita, perchè oltre alla comune osservanza, costa troppo il suo precedente stato? Se dunque erano i beni delle Confraternite; e che queste ne disposero per la dote de' Canonicati: alle stesse Confraternite il loro padronato si apparterrebbe, se l' avessero voluto. Ma queste non lo vollero; e che anzi espressamente con più atti vi rinunciarono; dimodocchè si sono mai sempre li Canonicati di libera collazione riputati, e proveduti.

Non è da noi ignorata la regola canonica, che *patronum faciunt dos, ædificatio, fundus*. Sappiamo altresì, che può il padronato acquistarsi anche per mezzo della prescrizione *ex multiplicatis præsentationibus* per 40. anni nelle persone, in cui non si presuma usurpazione, *arg. Cap. de Quarta* 4. *Cap. Ad aures* 6., *Cap. Illud autem* 8., *& Cap. Quia Ju-*
di-

dicante 9. *de præscript.*. Di meno non insegna Franc. Florent. *t.* 2. *ad libr.* 111. *Decret. tit. XXXVIII. de jurepatr.* §. *Quod ad præscriptionem*. Ne disconviene de Roye, che rapporta tutte le sentenze, *ad tit. de jure patron. cap. XVI. per tot.* E sebbene il Concilio di Trento *sess. XXV. cap. IX. de reform.* richiegga il titolo, o l' immemorabile, fu questo capitolo riparato nel Regno; e se ne discosta lo stesso de Roye *loc. cit.*. Ma altrettanto è vero, che *contra patronum* si prescrive coll' ordinaria prescrizione di dieci anni tra presenti, e di venti tra gli assenti con titolo; e di trenta senza titolo, e con buona fede, al pari degli altri dritti immobili, *l. unic. C. de usucap. transform. Covarruv. in regul. Possessor. p.* 2. §. 16. *n.* 6., *Lessius lib.* 2. *cap.* 6. *dub.* 10. *n.* 33., *Molin. de justit.*, & *jure disput.* 70. *n.* 2., *Lugo disp.* 7. *n.* 99.. Ed alla peggio si prescrive colla stessa prescrizione, colla quale può il padronato acquistarsi, siccome sostiene lo stesso de Roye nel luogo citato. Sarebbe dunque alle Confraternite *per dotationem* il padronato certamente dovuto, se non vi avessero espressamente rinunciato. Eppure se volesse l' opposto contro al vero figurarsi, ne sarebbero giustamente decadute. Non osterebbe loro la sola prescrizione di 30. anni colla buona fede, ma bensì la quadragenaria, quinquagenaria, e sessagenaria colla buona fede nascente da tanti contratti, ed atti successivi di approvazione, che non se ne possono maggiori desiderare.

Ma è superfluo un tal disfame. Non si sognarono mai le Confraternite d'impugnare il loro fatto: ma che anzi l' anno mai sempre confirmato, e sostenuto. Si ha preso soltanto questa briga quel Possessore, che non vi ha dritto alcuno. Ha invitato, e stimolato eziandio quel Comune con mille illusioni; e quantunque avesse la natura de' contratti ignorato, non l' ha affatto aderito. Vedendo dunque la Real Camera, che si è mossa questa irreligiosa guerra da chi non ha, nè può alcun dritto avere su li beni dati in dote de' Canonicati; e che furon questi legittimamente, e canonicamente fondati, ed istituiti: ci auguriamo dalla sua somma giustizia, che debba dichiarare valida, e legittima la loro fondazione, ed istituzione; e che nè al Duca, nè all' Università si appartenga dritto alcuno.

Napoli li 8. Aprile 1784.

Giambattista Gallotti.